



COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 26 DEL 26-05-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19. PROROGA FINO AL 2 GIUGNO 2020 EFFICACIA ORDINANZA N. 24 R.G. N. 26 DEL 19.05.2020 RELATIVA AL MERCATO SETTIMANALE

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per mesi 6 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

Richiamato in particolare l'art 1, commi 14 e 15 del citato D.L n. 33 del 16 maggio 2020 ai sensi dei quali:

14. "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza."

Visti, altresì:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

Vista:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041;

Considerato che nel punto 1 lett. b della suddetta ordinanza è previsto che a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentito il commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

Visto:

- l'Allegato alla su richiamata ordinanza "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative";
- l'Allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 20/81/CR01/COV19 - Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive";

Visto che il decreto-legge 33 del 16 maggio 2020, all'articolo 1, comma 14, dispone che *"Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16."*;

Considerato che nei su citati allegati, nella parte relativa alla disciplina del Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti), si prevede che *"i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.*

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale."

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 24 – R.G. N. 26 del 19.05.2020 con la quale si disponeva, nelle more della definizione di un accordo condiviso sulla regolamentazione per la riapertura dei mercati a seguito dell'emergenza sanitaria, la sospensione del mercato settimanale fino al 26 maggio 2020, confermando la riattivazione limitatamente alle sole attività dirette alla vendita di generali alimentari, prodotti vivaistici ed articoli per bambini secondo le prescrizioni di cui alla precedente Ordinanza sindacale n. 22 del 12-05-2020;

Considerato che si stanno sviluppando, anche con il coinvolgimento delle categorie interessate, soluzioni per una regolamentazione della gestione del mercato settimanale per l'individuazione di modalità operative che possano conciliare da un lato le esigenze della ripartenza economica del settore e, dall'altro, lo svolgimento dell'attività di vendita su aree pubbliche conformemente alle norme anticontagio e del contingentamento con accessi ordinati all'area;

Rilevato che il nuovo piano con le regole tecniche di sicurezza anticontagio in fase di predisposizione, potrà essere operativo ai fini della riapertura dell'intero mercato settimanale per il prossimo 3 giugno 2020;

Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione del nuovo piano per la regolamentazione dei mercati a seguito dell'emergenza Covid 2019, ai fini della riapertura in condizioni di sicurezza, di dover prorogare fino al 2 giugno 2020 la propria precedente ordinanza n. 24 – R.G. N. 26 del 19.05.2020 con la quale si dispone la sospensione del mercato settimanale del mercoledì, tranne che per i banchi alimentari, per i vivaisti e per gli articoli per bambini secondo le prescrizioni di cui alla precedente Ordinanza sindacale n. 22 del 12-05-2020;

Visto l'art. 3, comma 2, del D.l. 19/2020 a norma del quale i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali;

Richiamati l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)"* e l'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;

ORDINA

Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e, comunque, nelle more della definizione del nuovo piano sulla regolamentazione dei mercati a seguito dell'emergenza sanitaria:

1. di prorogare fino al 2 giugno 2020 l'efficacia della precedente ordinanza n. 24 – R.G. N. 26 del 19.05.2020 con la quale si dispone la sospensione del mercato settimanale del mercoledì, tranne che per i banchi alimentari, per i vivaisti e per gli articoli per bambini secondo le prescrizioni di cui alla precedente Ordinanza sindacale n. 22 del 12-05-2020, che qui di seguito si riportano:

- gli operatori devono collocarsi seguendo l'ordine di anzianità nel mercato settimanale iniziando dall'ingresso sito in C.da Verano, rispettando gli accorgimenti sanitari e i

- distanziamenti di sicurezza tra un banco e l'altro;
- la distanza tra un posteggio e l'altro deve essere di almeno di 2 metri;
 - non possono essere contemporaneamente presenti per ogni banco, più di due addetti alla vendita e più di un cliente per banco;
 - deve essere creato di fronte ad ogni banco un corridoio unidirezionale che dovrà essere occupato da non più di un cliente per volta (larghezza mi 1.50) :
 - sono obbligatori mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti;
 - fra le persone in fila deve essere rispettata la misura di due metri l'una dall'altra;
 - sono vietati gli assembramenti di persone;
 - gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell'attività in corso.

DISPONE

1. l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990;
2. la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente provvedimento al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall'adozione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
4. la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - ai Carabinieri di Paliano;
 - alla Questore di Frosinone;
 - al Comando Guardia di Finanza di Anagni;

AVVERTE

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 552

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26-05-2020 al 10-06-2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 26-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, li 26-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA